

DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 15742 DEL 29.12.2008

Identificativo Atto n. 1345

Oggetto: ANAGRAFE CANINA REGIONALE: MODALITA' D'ACCESSO E AGGIORNAMENTO.-

#### IL DIRIGENTE UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA

VISTE:

- la l.r. n.16 del 20 Luglio 2006, "Lotta al randagismo e tutela degli animali d'affezione";
- il r.r. n.2 del 5 Maggio 2008 "Regolamento di attuazione delle legge regionale n. 16 del 20 luglio 2006 (Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione)";
- l'O.M. 6 Agosto 2008, concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina;
- la circolare DGSA n.20485 del 16 ottobre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali "Chiarimenti in merito all'ordinanza ministeriale 6 agosto 2008, concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina";

RITENUTO di dare attuazione a quanto disposto dalle norme sopra richiamate ed in particolare:

- di garantire la tracciabilità dei microchip per l'identificazione dei cani mediante l'inserimento nell'anagrafe a priori dell'Anagrafe Canina Regionale, da parte dei distributori/fornitori registrati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dei microchip venduti alle ASL e/o ai medici veterinari liberi professionisti;
- di consentire ai Comuni di accedere all'Anagrafe Canina regionale oltre che per la consultazione anche per la registrazione di eventi relativi comunque a cani già presenti in Anagrafe Canina Regionale;
- di consentire ai medici veterinari liberi professionisti anche l'iscrizione di cani identificati con microchip non presenti in anagrafe a priori, nonché di apportare le variazioni relative a cani già iscritti in Anagrafe Canina Regionale;
- di consentire alle ASL l'inserimento in Anagrafe Canina Regionale delle strutture private adibite al ricovero di animali d'affezione, elencate all'art. 9 del r.r. 2/2008;

RITENUTO di stabilire modalità di accesso e di aggiornamento dell'Anagrafe Canina Regionale, in modo tale da rendere operative le procedure di cui sopra ;

RITENUTO di approvare l'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto e nel quale sono riportate le nuove modalità di accesso e di aggiornamento dell'Anagrafe Canina Regionale;

RITENUTO di pubblicare tale decreto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia e sul sito WEB della D.G. Sanità;

VISTA la legge regionale n. 20/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

DECRETA

1. di approvare l'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto e nel quale sono riportate le nuove modalità di accesso e di aggiornamento dell'Anagrafe Canina Regionale ;
2. di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia e sul sito WEB della D.G. Sanità.

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa Veterinaria

(Dott. Mario Astuti)

## PREMESSA

In adeguamento alla l.r. n.16/2006 che, all'art.7, comma 1, lettera b) prevede il pieno coinvolgimento dei comuni e dei medici veterinari libero professionisti nella gestione dell'anagrafe canina e all'OM 6 agosto 2008 art. 5, comma 5 e alla circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.20485 del 16 ottobre 2008, relativamente alla tracciabilità che i produttori e i distributori di microchip devono garantire, vengono di seguito descritte le nuove funzionalità e le modalità di accesso e registrazione alla Anagrafe Canina Regionale (ACR).

### 1. DISTRIBUTORI/FORNITORI DI MICROCHIP

La tracciabilità dei microchip, utilizzati per l'identificazione dei cani, viene garantita da parte del distributore/fornitore, registrato presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che inserisce in anagrafe a priori i microchip venduti alle ASL e ai veterinari liberi professionisti accreditati.

A tale fine, il distributore/fornitore registrato richiede alla U.O. Veterinaria l'accesso all' (ACR), indirizzando la richiesta al seguente indirizzo, [vetereregione@lombardia-servizi.it](mailto:vetereregione@lombardia-servizi.it) o via fax al n.02/3936067, indicando:

- gli estremi dell'avvenuta registrazione presso il Ministero
- il codice fiscale/partita iva
- la denominazione del produttore dei microchip.

La U.O. Veterinaria rilascia l'abilitazione all'accesso all'ACR, mediante apposita password, che consente di poter assegnare i microchip agli utilizzatori finali. Tali microchip dovranno quindi essere così caricati nell'anagrafe a priori, seguendo le istruzioni del manuale operativo on-line.

L'elenco dei distributori/fornitori registrati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e abilitati all'inserimento dei microchip nell'anagrafe a priori dell'ACR è pubblicato sul sito [www.anagrafecaninalombardia.it](http://www.anagrafecaninalombardia.it).

L'approvvigionamento dei microchip in regione Lombardia da parte delle ASL continuerà ad essere effettuato con le procedure già in atto (gara d'appalto con ASL capofila e unico fornitore).

### COMUNI

Oltre alla possibilità di **consultare** i dati relativi ai cani iscritti a nome di proprietari/detentori che risiedono nel territorio di competenza, nonché dei cani che risultano ricoverati presso il canile rifugio a proprio carico, è ora possibile per i comuni accedere alla ACR anche al fine di **registrare** i seguenti eventi, che riguardano esclusivamente cani già iscritti nell'ACR:

- cambio di proprietà o di detenzione,
- cambio di residenza del proprietario o del detentore,

- smarrimento/furto o decesso.

Le registrazioni vanno effettuate entro due giorni lavorativi dalla comunicazione del proprietario o del detentore.

I Comuni che ancora non avessero l'abilitazione per l'accesso all'ACR, devono indirizzare la richiesta al seguente indirizzo, [veterregione@lombardia-servizi.it](mailto:veterregione@lombardia-servizi.it) o per fax al n.02/3936067, indicando il codice fiscale del comune o del funzionario a cui è stata delegata la responsabilità della gestione dell'anagrafe canina, con il relativo nominativo.

## **2. MEDICI VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI ACCREDITATI**

I medici veterinari liberi professionisti accreditati possono acquistare i microchip per l'identificazione dei cani da un distributore/fornitore registrato presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e che dà garanzia dell'inserimento in anagrafe a priori dei microchip.

Le nuove funzionalità permettono ora, oltre alla registrazione dei cani contestualmente all'applicazione di un microchip presente in anagrafe a priori dell'ACR, di registrare i seguenti eventi, che riguardano cani già iscritti nell'ACR:

- cambio di proprietà o di detenzione,
- cambio di residenza del proprietario o del detentore
- smarrimento/furto o decesso.

Inoltre è possibile iscrivere in ACR anche cani già identificati con microchip e non presenti in ACR. Tale operazione, previa lettura del microchip, è possibile unicamente per:

- cani provenienti da altre regioni e iscritti nelle anagrafi delle regioni di provenienza, come risulta da certificato di iscrizione in originale, oppure
- cani provenienti dall'estero e muniti di passaporto europeo in originale, attestante l'iscrizione nelle rispettive anagrafi nazionali,

Per tutti gli altri casi (cani già identificati con microchip e non presenti in ACR e privi di certificato di iscrizione in altra anagrafe regionale o di passaporto in originale) occorre che il proprietario si rechi presso il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL.

Le registrazioni vanno effettuate entro due giorni lavorativi dalla comunicazione del proprietario o del detentore

## **3. ASL**

Le ASL inseriscono in ACR tutte le strutture private adibite al ricovero degli animali d'affezione, di cui all'art.9 del r.r. n.2/2008, che sono:

- strutture zoofile,
- pensioni,
- strutture a scopo allevamento,
- strutture amatoriali,
- strutture commerciali,

seguendo le istruzioni del manuale operativo on-line.

Inoltre, in caso di ricovero di un cane vagante non identificato presso il canile sanitario, è ora registrato, quale proprietario del cane, il comune di cattura del cane, come previsto dall'art.26, comma 4 del r.r. n.2/2008.

#### **4. NORME GENERALI PER LA REGISTRAZIONE IN ANAGRAFE CANINA REGIONALE**

- a. Prima di procedere a qualsiasi registrazione in ACR è necessario accertare:
  - che il nuovo proprietario o detentore sia munito di codice fiscale e che sia maggiorenne,
  - che, in caso di cambio di proprietà, siano documentate la proprietà di chi cede il cane e la disponibilità del nuovo proprietario ad assumersene il possesso: a tale scopo deve essere compilato da ambo le parti il modulo di “CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE DI PASSAGGIO DI PROPRIETÀ”, scaricabile dal sito dell’ACR, o documento analogo, e va acquisita copia di un documento di identificazione in corso di validità (di chi cede il cane e di chi lo acquisisce): tale documentazione deve essere conservata agli atti per almeno 5 anni.
  - Analogamente, anche il cambio di detentore deve essere documentato, con le stesse modalità del punto precedente, utilizzando il modulo “CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE DI PASSAGGIO DI DETENZIONE” scaricabile dal sito dell’ACR.
  - In caso di iscrizione in ACR di cani già identificati con microchip e non presenti in ACR, deve essere conservata agli atti per almeno 5 anni copia di certificato di iscrizione o del passaporto europeo attestanti l’iscrizione nelle rispettive anagrafi.
- b. Nel caso in cui un cane iscritto in ACR venga ceduto ad un nuovo proprietario, residente in territorio diverso da quello della Lombardia, deve essere utilizzata la funzione “cessione”. I documenti da tenere agli atti sono il modulo di “CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE DI PASSAGGIO DI PROPRIETÀ e la copia di un documento di identificazione in corso di validità del nuovo proprietario del cane. La variazione può essere registrata esclusivamente quando la documentazione è completa.

- c. L'impiego della funzione "correzione" deve essere utilizzata solo nel caso sia necessario modificare un dato inserito erroneamente; tale funzione non deve mai essere impiegata per registrare qualsiasi variazione di tipo anagrafico (es. cambi di residenza, di detentore, di proprietà, etc.).

## 5. CONTROLLI

Al fine di assicurare la correttezza delle registrazioni in ACR, la U.O. Veterinaria predispone un "piano dei controlli" che dovranno essere effettuati dalle ASL.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, venissero riscontrate modalità di inserimento dei dati diverse da quanto previsto o comunque non conformi alle procedure indicate nel presente atto, salvo che il fatto costituisca reato, l'ASL procederà alla sospensione o alla revoca dell'accreditamento, come previsto all'art.3, comma 4 del r.r. n.2/2008.